

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI "INTERVENTO DI RESTAURO AI SENSI DELL'ART. 135, COMMA 2, LETTERA C DELLA L.R. 65/2014 CON CAMBIO D'USO DA SCOLASTICO AD UFFICI. FABBRICATO POSTO IN PISTOIA, DENOMINATO "PALAZZO SAN GREGORIO", EX SCUOLE MARCONI". CODICE CUP: J59D22000250005 - CODICE CIG: B7080EA5C8

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di

TRA

il Sig. Giovanni Paci, (C.F.) nato a il , il quale interviene nella sua qualità di Direttore di ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P. con sede in Vico Malconsiglio, 4 a Pistoia (PT), Codice Fiscale: 90014590476 e Partita IVA: 01712070471, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione in virtù della Determinazione n. __ del __ / __ / __ , domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente (di seguito anche "Amministrazione");

E

il Sig. Andrea Cellini, (C.F.) nato a il , il quale interviene nella sua qualità dei Legale Rappresentante dell'impresa IMPRESA CELLINI SRL (C.F. e P.I. 00394740484), domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in Impruneta (FI), 50023 VIA COLLERAMOLE 11 (in seguito denominato "Contrante"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Firenze, agli atti (di seguito anche "società") .

PREMESSO

- con determinazione n. 71 del 11/12/2024 l'Amministrazione ha provveduto all'affidamento per l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura per regolarizzazioni urbanistiche, progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza relative alla realizzazione dell'intervento di restauro con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'ex Scuola Marconi al Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti (RTP) denominato "BAC-MARCONI", costituito in data 8/6/2022 presso il Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia con atto registrato a Pistoia il 14/6/2022 al n. 4224 Serie 1T comprendente i seguenti professionisti:

a) Capogruppo: BECATTINI GIOVANNI, ingegnere, nato a il e qui vivente residente in n. 13/R (codice fiscale), con domicilio di studio in Pistoia (PT), Via Porta Carratica n. 29, partita i.v.a. 01215980473;

b) membro: ATTALA ANDREA, architetto, nato a il e qui vivente residente in n. (codice fiscale);

c) membro: CANTINI NICOLA, architetto, nato a il e qui vivente residente in n. (codice fiscale);

con conferimento al Capogruppo, Ing. Giovanni Becattini, mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto mandatario nei rapporti con l'Amministrazione;

- che con Determinazione, n. 13 del 13/03/2025 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Intervento di Restauro ai sensi dell'art. 135, comma 2, lettera C della L.R. 65/2014 con cambio d'uso da scolastico ad uffici. Fabbricato posto in Pistoia, denominato "Palazzo San Gregorio", ex scuole Marconi;

- che con successiva Determinazione n. 34 del 26/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata, avvalendosi del criterio del minor prezzo, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

- che il bando è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 470.443,00, di cui Euro 81.608,90 relativi ai costi per la sicurezza, come risultante

ti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno 17/06/2025, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente IMPRESA CELLINI SRL, C.F. e P.I. 00394740484, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per € 388.787,83 compresi i costi per la sicurezza di Euro 81.608,90, oltre IVA nei termini di legge, con un ribasso del 21% sull'importo a base di gara;

- che con Determinazione del Dirigente della Provincia di Pistoia n. 669 del 22/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla citata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante Istituti Raggruppati A.P.S.P..

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione, di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023(1) e s.m.i., sono state pubblicate all'Albo pretorio e nella sezione Ente Trasparente di Istituti Raggruppati A.P.S.P. (www.istitutiraggruppati.eu);

- che la società ha provveduto al versamento della cauzione definitiva;

- che nei confronti del rappresentante del contraente, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

- che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto con esito positivo dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma priva-

ta.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento dei lavori di restauro ai sensi dell'art. 135, comma 2, lettera C della L.R. 65/2014 con cambio d'uso da scolastico ad uffici.

Fabbricato posto nel Comune di Pistoia, denominato "Palazzo San Gregorio", ex scuole Marconi.

La società si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Determinazione, n. 13 del 13/03/2025 esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che si allega al presente contratto quale "Allegato A".

- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start firmata digitalmente dal legale rappresentante della società che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale è pari a Euro 388.787,83 (trecentoottantottomila settecentoottantasette/83) compresi i costi per la sicurezza di Euro 81.608,90 (ottantunomilaseicentotto/90), oltre IVA nei termini di legge.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società è: CELLINI@PEC.IT;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrono i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ'

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, si individua:

- l'Ing. Giovanni Becattini (C.F.) quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per l'Amministrazione;
- il Sig. Andrea Cellini quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti: e-mail conservazione@impresacellini.it tel. 055-223753.

ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società rimetterà fattura per quota parte del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3 del presente contratto con le seguenti modalità:

- anticipazione del prezzo pari al 20% a inizio lavori come da verbale di consegna; l'anticipazione del prezzo verrà proporzionalmente recuperata su ogni certificato di pagamento emesso fino alla sua estinzione;

- i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati in stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti compresa la quota degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta ed al netto della ritenuta dello 0,5%, raggiungeranno un importo non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquanta mila euro/00).

- la rata di saldo, è messa in pagamento a chiusura lavori come da certificato di regolare esecuzione.

Eventuali diverse pattuizioni potranno essere concordate di comune accordo tra le parti..

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona codice IPA irapsp e dovranno contenere i seguenti riferimenti: "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI "INTERVENTO DI RESTAU- RO AI SENSI DELL'ART. 135, COMMA 2, LETTERA C DELLA L.R.

65/2014 CON CAMBIO D'USO DA SCOLASTICO AD UFFICI. FABBRICATO POSTO IN PISTOIA, DENOMINATO "PALAZZO SAN GREGORIO", EX SCUOLE MARCONI". CODICE CUP: J59D22000250005 - CODICE CIG:

B7080EA5C8”.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 125 del Codice entro trenta giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di trenta giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del progetto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 11 del Codice, il responsabile unico del pro-

getto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca BCC – Banco Fiorentino (Mugello, Impruneta, Signa) – Credito Cooperativo Filiale di IMPRUNETA (FI), con codice IBAN
IT36L0832537900000000012170;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:
- Andrea Cellini codice fiscale ;

2) Banca CAMBIANO 1884 SPA Filiale di SCANDICCI (FI), con codice IBAN

IT55084253808000031224520;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:
- Andrea Cellini codice fiscale .

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG B7080EA5C8.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di Pistoia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle atti-

vità oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica mensilmente il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore di esecuzione del contratto, con le modalità specificate nel capitolato descrittivo prestazionale.

È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Progetto il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione sarà condotta ai sensi dell'art. 116 del Codice.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale di massimo € 300,00 al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Salvo l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice;
- modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto;
- ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
- nei casi di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare netto contrattuale;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 25 maggio 2022 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore;

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto per lavorazioni di categoria OG2 come dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare all'Amministra-

zione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 119, commi 5 e 16, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore, tranne nei casi previsti all'art. 119 co. 11 del Codice. La Società provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: B7080EA5C8.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

zione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia

responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata

l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Società dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilito dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

La Società dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 25 maggio 2022 pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

La Società garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) dichiarato in sede gara per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs.

198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).

La Società avendo un'impresa con numero pari a 21 dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La Società secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, si impegna a riservare all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 mediante Garanzia fidejussoria n. 10056210003773 del 28/08/2025, pari al 5% dell'importo contratti-

tuale, con la quale BENE ASSICURAZIONI SPA si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa.

L'importo è calcolato ridotto del 50% in quanto la Società è una piccola impresa, così come risulta dalla documentazione presentata e conservata agli atti dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di riversi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al suc-

cessivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Società ha stipulato una polizza assicurativa n. 1/61340/61/161921327 del 20/04/2025 con primaria compagnia di Assicurazioni UNIPOL Assicurazioni Spa per responsabilità civile verso terzi RCT per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui la Società si avvalga con un massimale unico pari a € 1.000.000.

La Società ha stipulato la medesima polizza assicurativa n. 1/61340/61/161921327 del 20/04/2025 per la copertura RCO per un massimale unico pari a € 1.000.000.

A tal proposito gli originali delle suddette polizze sono stati consegnati all'Amministrazione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili. Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.

La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall’art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;

- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempiimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

L'Amministrazione può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da deter-

minare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;

ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per

quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e dall'allegato I.4 al Codice per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Società.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 36/2023.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Pistoia con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Andrea Cellini dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 14 bis (Applicazione delle clausole sociali), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).

Giovanni Paci per l'Amministrazione

Andrea Cellini per la Società

in modalità elettronica